

*Rep. N. 436 /2022*

*Reg. licenza N. 61/2022*

**ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

**ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore dell' "Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia" avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq. 273,00, presso il Molo CT Bersagliere, allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni dell'Agenzia.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaeventidue il giorno quindici del mese di dicembre (15.12.2022) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, (P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it) dott. Pasqualino Monti nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura

speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

- Il dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ il

quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante **pro-tempore dell' "Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente - ARPA - SICILIA"** con sede in Palermo, lungomare Cristoforo Colombo complesso Roosevelt, P. I.V.A. n. 05086340824, pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'atto di nomina di Direttore Generale di ARPA SICILIA, di cui al D.A. n. 37/Gab del 04.03.2021, depositata in copia presso gli atti dell'AdSP, per brevità, chiamata anche "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili;
- con istanza del 10.02.2022 l'ARPA Sicilia ha presentato istanza di concessione demaniale marittima (prot. AdSP n. 2744/22) ai sensi dell'art. 36 cod. nav., avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq. 273,00, presso il Molo CT Bersagliere, allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni dell'Agenzia per la durata di anni 4, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo Pretorio on line dell'Ente, l'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito web di questa AdSP ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Tecnica dell'Autorita' (prot. n. 4527/22 del 11.03.2022 e n. 6397/22 del 19.04.2022) e della Capitaneria di Porto di Palermo (prot. n. 9602 del 22.06.2022);
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 80 del 20.10.2022);
- il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 7.000,00 in numerario a garanzia degli obblighi assunti con il presente Atto (ricevuta del tesoriere n. 5066 del 23.11.2022);

- l'Ufficio competente dell'AdSP ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente;
- Con nota prot. n. 18056/22 del 24.11.2022 è stata prodotta l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 374/1990;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;

VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

### **Art. 1) Oggetto e scopo**

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, concede alla **"Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-ARPA SICILIA"** come in comparsa rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **l'occupazione e l'uso di uno**

**specchio acqueo di mq. 273,00, presso il Molo CT Bersagliere, porto di Palermo** meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto **la lettera "A"**, allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni dell'Agencia.

### **Art. 2) Durata**

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di anni 4 **a decorrere dal 15.12.2022 e con scadenza il 14.12.2026**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

### **Art. 3) Canone demaniale**

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro **10.795,00**, di cui euro 125,70 a titolo di rateo di canone demaniale provvisorio relativo al periodo dal 15.12.2022 al 31.12.2022, euro 2.698,75 a titolo di canone demaniale annuo provvisorio per l'anno 2023, euro 2.698,75 a titolo di canone demaniale annuo provvisorio per l'anno 2024, euro 2.698,75 a titolo di canone demaniale annuo provvisorio per l'anno 2025, euro 2.573,05 a titolo di rateo di canone demaniale annuo provvisorio per il periodo dal 01.01.2026 al 14.12.2026

Con la presente si dà atto che il concessionario ha corrisposto il rateo di canone relativo al periodo dal 15.12.2022 al 31.12.2022 come da ricevuta dell'AdSP n. 5212 dell'01.12.2022.

Il citato canone sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,

coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01.01.2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità dell'AdSP adottate nel periodo di validità del presente atto.

#### **Art. 4) Deposito cauzionale**

Il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 7.000,00 in numerario a garanzia degli obblighi assunti con il presente Atto (ricevuta n. 5066 del 23.11.2022).

#### **Articolo 5) Obblighi del Concessionario**

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di

Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare

all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, previa regolarizzazione catastale, se dovuta.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il concessionario assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
- che durante l'occupazione il concessionario non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- che il concessionario provveda a delimitare lo specchio acqueo di cui alla licenza in oggetto con apposite boe, se necessario anche luminose;
- che le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all'interno dello specchio acqueo in concessione senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;

- che il concessionario si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati per consentire l'esecuzione di lavori e/o operazioni portuali sulla banchina;
- che il concessionario provveda a installare appositi dispositivi idonei a segnalare, nelle ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilita', gli ostacoli eventualmente presenti nello specchio acqueo in concessione (boe catarifrangenti, boe luminose, etc.);
- che il concessionario provveda a propria cura e spese alla eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, antincendio, etc.) in conformita' alle regole dell'arte e specifica normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative "Dichiarazione di conformita'" di cui alla legge 37/2008 e s.m.i.;
- che il concessionario si obblighi a rimettere in pristino stato lo specchio acqueo assentito in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature, e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' di Sistema Portuale ed in ogni caso alla scadenza della licenza.

Il concessionario e' tenuto a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale del porto di Palermo," O.S.P. s.r.l.", secondo le modalita' approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021.

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia agli obblighi del concessionario dal Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare dagli artt. 43 e 44.

### **Art. 6) Revoca e Decadenza**

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per

l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

La società si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

#### **Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilita'**

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

#### **Articolo 9) Elezione di Domicilio**

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-ARPA SICILIA** elegge domicilio in Palermo, lungomare Cristoforo Colombo complesso Roosevelt; posta elettronica certificata: arpa@pec.arpa.sicilia.it.

### **Articolo 10) Norme regolatrici**

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

### **Art. 11) Spese e imposte**

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 15 dicembre 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

Dott. n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.



(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).